

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 120/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 224 pf 16/17 adottato nei confronti dei Sigg. FRANCESCO MARIA CONFALONIERI, GABRIELE GALLICCHIO e della società COACHING SPORT ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO MARIA CONFALONIERI, all'epoca dei fatti Presidente della società Coaching Sport A.S.D., per aver in violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, in relazione al disposto di cui al paragrafo 2.6 del Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2015/2016, organizzato, in concorso con il proprio dirigente Gabriele Gallicchio, nonché con il sig. Guido Braida, Presidente della società U.S. Calcio Caorle A.S.D., che presso gli impianti sportivi di quest'ultima, si svolgesse, dal 24 al 26 giugno 2016, un torneo Internazionale denominato "*Torneo Venice Champions Trophy 2016*" riservato alla categoria pulcini a7, in assenza della preventiva autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico, per il tramite del Comitato Regionale competente;

GABRIELE GALLICCHIO, all'epoca dei fatti dirigente della società Coaching Sport A.S.D., per aver in violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, in relazione al disposto di cui al paragrafo 2.6 del Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2015/2016, organizzato, in concorso con il proprio dirigente Presidente Francesco Maria Confalonieri, nonché con il sig. Guido Braida, Presidente della società U.S. Calcio Caorle A.S.D., che presso gli impianti sportivi di quest'ultima, si svolgesse, dal 24 al 26 giugno 2016, un torneo Internazionale denominato "*Torneo Venice Champions Trophy 2016*" riservato alla categoria pulcini a7, in assenza della preventiva autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico, per il tramite del Comitato Regionale competente;

COACHING SPORT A.S.D., ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per la condotta ascritta al proprio Presidente ed al proprio dirigente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. FRANCESCO MARIA CONFALONIERI e dal Sig. GABRIELE GALLICCHIO in proprio e nell'interesse della società COACHING SPORT A.S.D. in qualità di Presidente protempore;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. FRANCESCO MARIA CONFALONIERI, di 3 mesi di inibizione per il Sig. GABRIELE GALLICCHIO e di €450,00 di ammenda per la società COACHING SPORT A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 FEBBRAIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio